



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

SSL GAL LAGHI E MONTI

NETS - NUOVE ECONOMIE TERRITORIALI SOSTENIBILI TRA LAGHI E MONTI

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027

adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i

GAL	LAGHI E MONTI
INTERVENTI	SRD 08 “Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali” Azione 2 “Produzione di energia da fonti rinnovabili ad uso collettivo”
BANDO	Bando 4/2026 – pubblicato il 23.07.2026
SCADENZA	30.10.2026 ore 18:00

Indice generale

A.	Intervento, soggetti e risorse	4
A.1.	Descrizione generale dell'Intervento / Sottointervento / Azione	4
A.2.	Finalità e obiettivi del bando	4
A.3.	Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	5
A.4.	Numero di domande presentabili.....	5
A.5.	Dotazione finanziaria	6
A.6.	Scadenza del bando	6
B.	Caratteristiche del regime di sostegno	6
B.1.	Entità della spesa e del sostegno	6
B.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	6
B.3.	Localizzazione dell'operazione	7
B.4.	Criteri di ammissibilità	10
B.5.	Investimenti ammissibili e non ammissibili	14
B.5.1.	Tipologia di investimenti ammissibili	14
B.5.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili	14
B.6.	Spese ammissibili e non ammissibili	14
B.6.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili	14
B.6.2.	Categorie di spese ammissibili	15
B.6.3.	Spese non ammissibili	16
B.6.4.	Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	17
B.6.5.	Inizio e decorrenza delle spese.....	18
B.6.6.	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni.....	18
B.6.7.	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	19
B.7.	Criteri di selezione e graduatoria	19
B.8.	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	20
B.8.1.	Impegni essenziali	21
B.8.2.	Impegni accessori.....	21
C.	Fasi e tempi del procedimento	22
C.1.	Procedimento amministrativo	22
C.1.1.	Responsabili e tempi del procedimento	22
C.1.2.	Termini e fasi del procedimento	23
C.2.	Domanda di sostegno	24
C.2.1.	Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale	24
C.2.2.	Presentazione delle domande	25
C.2.3.	Documentazione richiesta per la domanda di sostegno	26
C.3.	Istruttoria della domanda di sostegno	28
C.3.1.	Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria.....	28
C.4.	Modifiche in corso d'opera al progetto.....	30
C.4.1.	Variante	31
C.4.1.1.	Documentazione da allegare alla domanda di variante	31
C.4.1.2.	Istruttoria della domanda di variante	32
C.4.2.	Adattamento tecnico / tecnico-economico	33

C.5.	Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario	33
C.5.1.	Domanda di Proroga	33
C.5.2.	Domanda di Voltura	33
C.5.3.	Domanda di Rinuncia	34
C.5.4.	Domanda di correzione errori palesi	34
C.5.5.	Conclusione delle procedure di aggiudicazione	35
C.5.6.	Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	36
C.5.6.1.	Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	36
C.5.6.2.	Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	36
C.5.6.3.	Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	36
C.6.	Domande di pagamento	37
C.6.1.	Domanda di anticipo	37
C.6.1.1.	Termine per la presentazione della domanda di anticipo	37
C.6.1.2.	Documentazione richiesta per la domanda di anticipo	38
C.6.1.3.	Istruttoria domanda di anticipo	38
C.6.2.	Domanda di saldo	38
C.6.2.1.	Termine per la presentazione della domanda di saldo	38
C.6.2.2.	Documentazione richiesta per la domanda di saldo	39
C.6.3.	Istruttoria domanda di saldo	41
C.6.4.	Richiesta di annullamento della domanda di pagamento	42
C.7.	Controlli ex-post (successivi al pagamento)	43
C.8.	Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)	43
C.9.	Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti	44
C.10.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	44
D.	Disposizioni finali	44
D.1.	Ispezioni e controlli	44
D.2.	Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000	46
D.3.	Monitoraggio dei risultati	46
D.4.	Pubblicazione, informazioni e contatti	46
D.5.	Ricorsi	47
E.	Glossario	47
F.	Normativa di riferimento	50
G.	Allegati	52

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale dell'Intervento

La Strategia di Sviluppo Locale "NETS – NUOVE ECONOMIE TERRITORIALI SOSTENIBILI TRA LAGHI E MONTI" del GAL LAGHI E MONTI, è stata approvata da Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro della SRG06 del CSR 2023-2027.

Nello specifico, l'intervento si rivolge a soggetti pubblici, in forma singola o associata, e sostiene investimenti diretti alla produzione di energia termica derivante da un uso efficiente delle risorse forestali, per edifici pubblici ad uso collettivo ed a vasta utenza continuativa.

Gli investimenti sono diretti alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ad uso collettivo attraverso l'utilizzo di biomassa forestale (cippato) e solare termico, promuovendo l'uso efficiente delle risorse mediante la diffusione delle migliori prassi sull'uso a cascata della biomassa forestale. Gli impianti alimentati a biomassa forestale (cippato) saranno vincolati alla sola produzione termica, alla provenienza della biomassa forestale da filiera corta e al rispetto delle normative (localizzazione ed emissioni) sulla qualità dell'aria.

A.2. Finalità e obiettivi del bando

Attraverso l'attivazione del presente intervento il GAL intende perseguire l'obiettivo 3, ossia sviluppare sbocchi di mercato per le biomasse forestali locali (cippato) a sostegno della filiera forestale. A fronte di una superficie forestale molto estesa e diffusa, nell'area afferente il GAL Laghi e Monti si assiste, come nella maggior parte dei territori rurali piemontesi, ad una sottoutilizzazione del patrimonio boschivo, per molteplici ragioni: frammentazione della proprietà privata; difficoltà di gestione della proprietà pubblica; difficoltà di accesso ai boschi non serviti da viabilità forestale e/o situati in aree impervie; carenza di sbocchi di mercato remunerativi e stabili; ecc. D'altro canto, l'assenza di interventi di utilizzazione boschiva, trattandosi di boschi che sono stati nei secoli plasmati dall'intervento dell'uomo, non è garanzia di mantenimento o potenziamento dei benefici forniti dai boschi ma al contrario, soprattutto per quanto riguarda i soprassuoli forestali più antropizzati che, invecchiando, tendono a presentare fenomeni di degrado, tende ad aumentare alcuni rischi, in particolare il rischio di incendi boschivi e la diminuzione della capacità di trattenimento dei versanti se non l'innescò di fenomeni franosi. Una maggiore presenza di impianti alimentati a biomassa, contribuendo all'aumento di una domanda stabile e continua, può innescare un processo che renda le utilizzazioni boschive economicamente più interessanti, pur tenendo conto della necessità di evitare che quella energetica sia l'unica destinazione del legname tagliato, individuando quindi modalità con le quali valorizzare, a seconda dei casi, gli usi più nobili del legno (legname da opera, paleria, legna da ardere, ...).

Il bando è rivolto agli Enti Locali proprietari di edifici pubblici nei quali viene svolta funzione di utilità pubblica a valenza collettiva, che intendono installare nuovi impianti a biomassa o passare da un sistema di riscaldamento con combustibili fossili ad un sistema alimentato con calore derivante da biomasse forestali (cippato) provenienti da filiera corta. Nell'ambito del presente bando per biomasse legnose si intende esclusivamente il legno cippato ottenuto dalla sminuzzatura di tronchi o di residui di segheria o falegnameria da lavorazione esclusivamente meccanica, e quindi non trattati. Nell'ambito del presente bando per filiera corta si intende una provenienza del combustibile dal taglio di alberi situati ad una distanza di percorrenza massima (raggio) pari a 70 km dall'impianto.

L'operazione sottende a tutta la strategia di valorizzazione della filiera forestale del territorio, in quanto consente alle imprese di migliorare la capacità di lavoro e di recupero del materiale legnoso favorendo una gestione forestale duratura dei boschi pubblici e privati. In particolare, promuove la valorizzazione di assortimenti di minor pregio a favore della produzione di biomassa legnosa tracciata e di qualità. **La partecipazione al bando dovrà essere supportata, quale elemento indispensabile, da un Progetto di analisi di fattibilità da cui emerga l'esito positivo in termini di sostenibilità economica, ambientale e territoriale, dell'intervento proposto. Il Progetto deve rispettare la normativa vigente in materia.**

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Possono presentare domanda di sostegno:

- Soggetti pubblici in forma singola o associata.

In caso di forma associata: l'Accordo/convenzione tra Enti che disciplina il raggruppamento può essere siglato anche successivamente alla presentazione della domanda ed entro la data di concessione dell'agevolazione, purché la bozza del medesimo sia stata approvata con Delibera di Giunta degli Enti proponenti precedentemente alla presentazione della candidatura.

Nel caso dell'aggregazione attraverso raggruppamento, l'accordo/convenzione sottoscritto/a - o altro/i atto/i ad esso collegato/i - deve obbligatoriamente:

- indicare come finalità quella o quelle previste dal progetto presentato;
- individuare il soggetto capofila, interlocutore unico di riferimento con il GAL per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi legati alle domande di sostegno; al capofila spetterà, pertanto, la rappresentanza esclusiva nei confronti del GAL per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura previsti dal presente bando.

In caso di forme associative, occorre che siano trasmessi i provvedimenti di approvazione dell'iniziativa di partecipazione al bando e della documentazione progettuale relativa agli investimenti proposti di tutti gli organi competenti dei soggetti pubblici facenti parte della forma associativa.

Si precisa che, se la domanda di sostegno viene presentata dai soggetti "Unione Montana", "Unione di Comuni", "Provincia", ecc. sono da considerarsi, ai fini del presente bando, come Soggetto pubblico singolo.

A.4. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di una sola domanda di sostegno.

Concorrono alla quantificazione del numero massimo di domande quelle presentate in forma associata.

Pertanto, nel caso di beneficiari in forma associata, sia pubblici che privati, la limitazione sopra indicata è estesa a tutti i soggetti che compongono la forma associativa e partecipano al bando, i quali non potranno presentare altre domande, né singolarmente né in associazione con altri soggetti.

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Intervento SRD08 azione 2) è fissata in Euro 600.000,00.

A.6. Scadenza del bando

Le domande di sostegno possono essere presentate dalla data di pubblicazione del bando sul sito del GAL e fino alle ore 18.00 del 30.10.2026, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. C.2.2 *Presentazione delle domande*.

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 *Procedimento amministrativo*.

B. Caratteristiche del regime di sostegno

B.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a Euro 200.000,00.

La **spesa minima ammissibile** è pari a Euro 15.000,00.

Il sostegno minimo ammissibile è pari a Euro 15.000,00.

Il sostegno massimo è pari a Euro 200.000,00 anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno per i soggetti pubblici è pari al 100% e il contributo è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ad uso collettivo.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, a seguito della conclusione delle procedure di aggiudicazione e/o di una variante in diminuzione e/o della rideterminazione del sostegno di cui al par. C.5.6 *Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno* e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del piano finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *"Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)"; "L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR"*.

B.3. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate in area GAL, ed in particolare nei comuni che seguono:

Antrona Schieranco, Anzola D'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle, Brovello Carpu gnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna Del Sasso, Malesco, Masera, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovena, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Stresa, Tocco, Treviso Viggiola, Trasquera, Trontano, Valle Cannobina, Valstrona, Vanzona Con San Carlo, Varzo, Vignone, Villadossola, Villetta, Vogogna.

La classificazione e ripartizione del territorio regionale per tipologie di areali e per zone altimetriche (montagna, collina e pianura) è riportata negli Allegati 5A, 5B, 7A e 7B del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 testo vigente approvato con D.G.R. n. 2-941 del 31.03.2025, disponibili al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027>.

Gli interventi devono obbligatoriamente rispettare i valori limite di emissioni definiti dalla normativa regionale, in particolare dallo "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" (riferimenti al capitolo F).

Nell'ambito delle zone montane, gli interventi ricadenti in zona di qualità dell'aria identificate come **IT0120** (DGR 24-903 del 30.12.2019 - Zonizzazione e classificazione del territorio sulla base degli

obiettivi di protezione per la salute umana) sono ammessi a contributo solo se rispettano le seguenti condizioni previste dalla normativa:

1) prevedono la sostituzione di generatori alimentati a gasolio (o altro olio combustibile) con nuovi generatori alimentati a cippato di potenza termica nominale uguale o inferiore a 250 kWt;

oppure

2) prevedono la sostituzione di generatori alimentati a metano o GPL con nuovi generatori alimentati a cippato (potenza termica nominale uguale o inferiore a 250 kWt) dotati di sistema di abbattimento del particolato, integrati o esterni al corpo caldaia. Il rapporto tra le ore di funzionamento del sistema filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%.

Si ricorda in ogni caso che tutti i progetti devono prevedere l'installazione di generatori dotati di sistema di abbattimento del particolato, integrato o esterno al corpo caldaia, in grado di garantire un automatismo, non escludibile dall'utilizzatore, tra combustione e funzionamento del sistema e in grado altresì di garantire il rispetto di un valore limite di emissioni di polveri totali pari a 5 mg/Nm³ (valore medio orario; gas secco, O₂ residuo al 11% di concentrazione volumetrica). Il rispetto delle prestazioni emissive deve essere dimostrato tramite una prova certificata di combustione per la determinazione dei valori di emissioni secondo le indicazioni e i metodi previsti dal D.Lgs 152/2006, registrando sul Catasto Impianti Termici i relativi risultati.

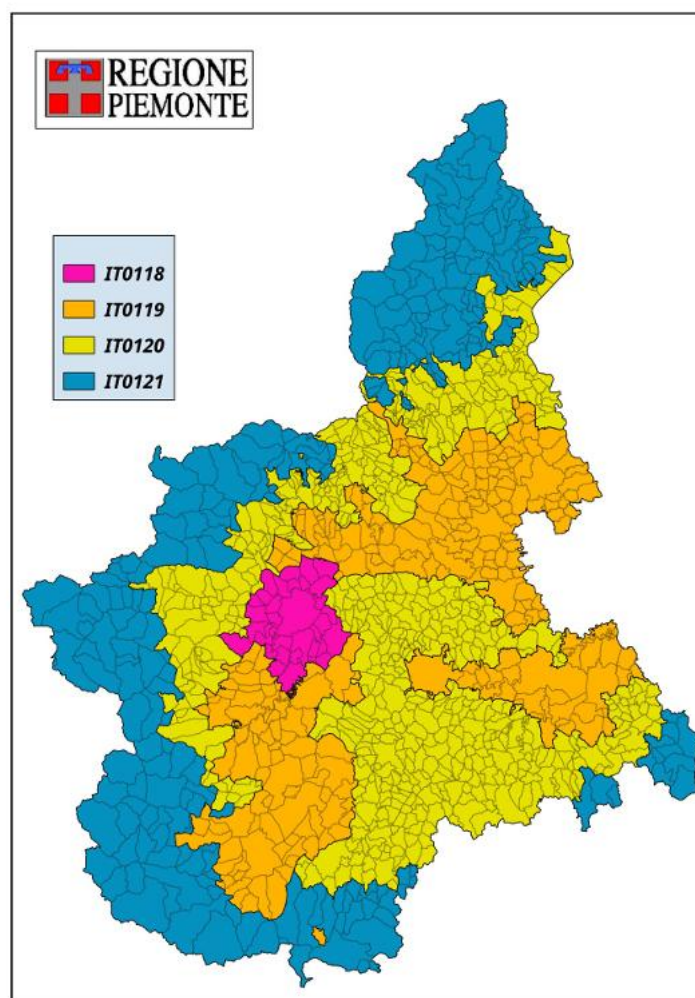


Immagine tratta dal Piano Qualità dell'Aria redatto da ARPA con indicazione delle zonizzazioni

Di seguito si riportano le zone identificate come IT0120 presenti in area GAL Laghi e Monti:

IT0120	NO	Colazza
IT0120	NO	Lesa
IT0120	NO	Massino Visconti
IT0120	NO	Meina
IT0120	NO	Nebbiuno
IT0120	NO	Pettenasco
IT0120	NO	Pisano
IT0120	VB	Cannero Riviera
IT0120	VB	Cannobio
IT0120	VB	Casale Corte Cerro
IT0120	VB	Ghiffa
IT0120	VB	Gravellona Toce
IT0120	VB	Oggebbio

IT0120	VB	Omegna
IT0120	VB	Ornavasso
IT0120	VB	Stresa
IT0120	VB	Vignone

Tutti gli altri comuni dell'area GAL appartengono alle zone identificate con codice IT0121.

B.4. Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri sotto elencati:

CR02 - Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i candidati devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno.

CR03 – Il beneficiario deve essere ubicato in aree classificate altimetricamente come montagna o collina ai sensi dell'allegato tabellare "Classificazione del territorio regionale per zone altimetriche" e relativo cartogramma, del CSR.

CR05 – Sono ammissibili le spese per gli investimenti nella produzione di energia termica da fonti rinnovabili ad uso collettivo, comprese le reti di distribuzione, laddove necessarie, e soluzioni intelligenti per lo stoccaggio dell'energia prodotta a completamento delle centrali oggetto di investimento.

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2115 *"recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013"*.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a 15.000 euro.

CR10 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 200.000 euro.

CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali i lavori o le attività siano avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine di 12 mesi.

CR12 – L'intervento sostiene investimenti per la realizzazione di infrastrutture per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ad uso collettivo. Le tipologie di impianto ammissibili sono le seguenti:

a) centrali termiche con caldaie alimentate a biomassa (cippato) che possono essere integrate da impianto solare termico;

g) reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o degli impianti realizzati in attuazione del presente intervento.

CR13 – La produzione di energia da fonti rinnovabili può essere commisurata al fabbisogno energetico totale del soggetto beneficiario ovvero superare tale fabbisogno. Nel secondo caso si applicano le disposizioni in materia di aiuti di Stato. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia termica non possono superare la capacità produttiva di impianto totale massima di 500 kw.

CR14 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili (biomassa forestale – cippato) operanti in ambito locale.

CR17 – La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria, di livello sia nazionale, sia regionale (Piano regionale di qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 10 Dicembre 2024, n. 18 - 28783; “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento” approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 4 agosto 2009, n. 46-11968). Si ricorda inoltre il rispetto del Piano energetico ambientale regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 15 marzo 2022, n. 200 - 5472.

CR19 – Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei” e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

CR20 – Tutti gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni:

- sostituzione di generatori alimentati a biomassa o gasolio, con diminuzione delle emissioni di PM10 (o PTS) e NOx, dimostrabile attraverso il bilancio emissivo (così come definito nel paragrafo “E. Glossario”);

- **installazione di generatori dotati di sistema di abbattimento del particolato, integrato o esterno al corpo caldaia, in grado di garantire un automatismo, non escludibile dall'utilizzatore, tra combustione e funzionamento del sistema e in grado altresì di garantire il rispetto di un valore limite di emissioni di polveri totali pari a 5 mg/Nm³ (valore medio orario; gas secco, O₂ residuo al 11% di concentrazione volumetrica). Il rispetto delle prestazioni emissive deve essere dimostrato tramite una prova certificata di combustione per la determinazione dei valori di emissioni secondo le indicazioni e i metodi previsti dal D.Lgs 152/2006, registrando sul Catasto Impianti Termici i relativi risultati.**

Il soggetto proponente l'investimento deve aver redatto un progetto di fattibilità tecnico – economica, i cui contenuti devono corrispondere a quanto previsto dall'art. 41 c. 1 del D. Lgs 36/2013 “Codice Appalti”; dal progetto di fattibilità tecnico economica si deve evincere la sostenibilità economica, sociale e ambientale dell'intervento. Lo studio deve essere stato redatto a decorrere dal 10 dicembre 2024, con dati recenti e fonti chiaramente espresse e rintracciabili.

In particolare i dati che devono essere evidenziati quale risultato finale della fattibilità riguardano:

1. fabbisogno termico della struttura e caratteristiche degli edifici da riscaldare (*volumetria, sistemi di isolamento, tipologia di utilizzo e tempo di utilizzo*);
2. Caratteristiche degli impianti termici attualmente presenti e che andrebbero sostituiti (*potenza termica nominale in kW, combustibile alimentato e – se possibile – anno di installazione*);
3. Caratteristiche degli impianti termici che si intende installare (*potenza termica nominale*);

4. efficientamento energetico della struttura;
5. Dimostrazione dell'integrale utilizzo del calore prodotto dall'impianto;
6. *Stima del bilancio emissivo a bocca di camino realizzato confrontando le situazioni ante e post operam, riferito agli inquinanti PM10 (o PTS) e NOx. Inoltre il bilancio deve essere calcolato anche per la CO₂ equivalente emessa nelle situazioni ante e post-operam, prendendo in considerazione anche i trasporti necessari per approvvigionare gli impianti; analisi dei benefici ai fondi sui quali interverranno le operazioni di gestione forestale e/o descrizione dei benefici che si potranno eventualmente ottenere in termini occupazionali in area marginale (in caso sia dichiarata l'assunzione di nuovo personale prestare attenzione perché il dato sarà verificato in fase di domanda di saldo). Le fonti dei fattori emissivi impiegati devono essere esplicitate ed uniformi; si consiglia di impiegare quanto reso disponibile dall'inventario INEMAR e da ISPRA, facendo comunque riferimento alle condizioni di esercizio in opera.*
7. Rispetto dei requisiti tecnici di progettazione riportati, con riferimento specifico alle prestazioni emissive, al rendimento e al dimensionamento del generatore, ai sistemi di accumulo termico, alla presenza di sistemi di contabilizzazione del calore, alla presenza di valvole termostatiche, I dati tecnici devono essere corredati dalle relative certificazioni di prodotto.
8. **Descrizione dell'attività di approvvigionamento biomassa locale con un piano di durata almeno quinquennale con sistema di tracciabilità del combustibile: cippato di qualità corrispondente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, o migliore, proveniente da filiera corta**
9. indicazione delle zone di approvvigionamento della biomassa, recante la valutazione della producibilità attesa, della distanza dal generatore di calore, dell'ubicazione dell'impianto di cippatura utilizzato; la "filiera corta" prevede che la biomassa raccolta sia ad una distanza dall'impianto inferiore ai 70 km;
10. compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica dell'opera;
11. approfondimento ed analisi di eventuali altri incentivi che possono interessare il sistema edificio – impianto, con specifica analisi e dichiarazione in riferimento al fatto che **l'intervento proposto non può essere finanziato con il Conto Termico 3.0** (assenza totale di cumulabilità con il Conto Termico 3.0).

Tutti i dati richiesti nei punti precedenti devono essere dettagliati nella domanda di ammissione al finanziamento.

Gli impianti realizzati con la presente operazione devono prevedere che l'energia termica prodotta sia utilizzata esclusivamente a servizio di edifici pubblici nei quali viene svolta funzione di utilità pubblica.

Requisiti tecnici dell'impianto:

- la potenza termica nominale massima dell'impianto non può essere superiore a 500 kW;
- classe di qualità del generatore:
 - **Certificazione ambientale:** il generatore deve possedere sia il certificato di conformità, rilasciato da un organismo accreditato, alla norma UNI EN 303-5, classe 5, sia la certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7

novembre 2017 n. 186, rilasciata da un organismo notificato, con conseguimento della classe di qualità 5 stelle o superiore.

Le emissioni di particolato primario del generatore, come da certificazione ambientale DM 186/2017, devono essere non superiori a 10 mg/Nm^3 (gas secco, O_2 residuo al 13% di concentrazione volumetrica), ridotte a 1 mg/Nm^3 (gas secco, O_2 residuo al 13% di concentrazione volumetrica) in caso di sostituzione, anche parziale, di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale.

L'impianto, in tutte le sue componenti, dovrà essere progettato e realizzato secondo le regole dell'arte, rispettando le indicazioni delle norme tecniche di settore e delle normative in vigore, con riferimento particolare a quanto previsto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 all'allegato IV, Sezione B (punti 1, 3, 4 e 7).

L'impianto deve essere dotato di punti di prelievo per la verifica delle emissioni, in conformità ai metodi di misura previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'impianto deve essere dotato di sistemi di contabilizzazione del calore: è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore a valle del generatore, sul circuito primario e a livello di singolo utente nel caso di reti di distribuzione.

L'impianto deve essere dimensionato in modo da garantire un numero minimo di ore equivalenti di funzionamento annuo del generatore a biomassa pari a 1500. Il calcolo deve essere eseguito impiegando il fabbisogno annuo di energia termica (da progetto o da fornitura di combustibile/energia mediata sugli ultimi 5 anni) e la potenza termica nominale del generatore.

In caso di realizzazione di rete di teleriscaldamento deve essere garantita l'erogazione agli utenti di un quantitativo di energia minimo pari a $1200 \text{ kWh/anno} \cdot m_{\text{lineare di rete}}$ o, in alternativa, un'efficienza di rete su base annua $> 90\%$. La lunghezza della rete deve essere misurata considerando lo sviluppo ($1 \text{ m di andata} + 1 \text{ m di ritorno} = 1 \text{ m di rete}$) e comprendendo gli allacci fino al punto di consegna/misura del calore all'utente/agli utenti.

L'impianto deve essere realizzato da imprese abilitate secondo decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e dotato di Dichiarazione di Conformità (DiCo) e targa camino (con verifica in fase di domanda di pagamento del saldo).

L'impianto deve essere registrato al Catasto Impianti Termici (CIT) della Regione Piemonte, secondo le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale del 21 maggio 2021, n. 10-3262 (con verifica in fase di domanda di pagamento del saldo).

In fase di collaudo, gli impianti con un generatore alimentato a biomassa di potenza nominale pari o superiore ai 35 kW termici, devono obbligatoriamente effettuare una prova certificata di combustione per determinare i valori di emissioni secondo le indicazioni e i metodi previsti dal D.Lgs. 152/2006, registrando sul Catasto Impianti Termici i relativi risultati e rispettando i valori limite stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Allegato 2, sezioni A e B) applicati alle zone di qualità dell'aria come specificato dall'art. 18 delle norme di attuazione del Piano regionale di qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 10 Dicembre 2024, n. 18 - 28783 (con verifica in fase di domanda di pagamento del saldo). In caso di sostituzione, anche parziale, di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, le emissioni di polveri totali rispettare il limite di 5 mg/Nm^3 (valore medio orario; gas secco, O_2 residuo al 11% di concentrazione volumetrica), indipendentemente dalla zona di qualità dell'aria (con verifica in fase di domanda di pagamento del saldo).

L'impianto a biomassa deve essere sottoposto a regolare manutenzione professionale (da parte di soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo

2011, n. 28), secondo le tempistiche definite dalle normative in vigore, sia sul generatore di calore, sia sulla canna fumaria. I certificati di manutenzione devono essere caricati su CIT.

L'impianto a biomassa deve utilizzare biomassa certificata UNI EN ISO 17225 (di classe corrispondente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, o migliore. È necessario conservare le fatture d'acquisto del combustibile per eventuali controlli.

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Inoltre gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste.

B.5. Investimenti ammissibili e non ammissibili

B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di:

a) nuovi impianti di riscaldamento che utilizzano biomassa proveniente da filiera corta (cippato) per la produzione di energia termica o sostituzione di impianti alimentati a combustibili fossili (gli interventi non sono cumulabili con il Conto Termico 3.0), eventualmente integrati con impianto solare termico;

b) reti per la distribuzione dell'energia termica e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia termica a servizio delle centrali o degli impianti realizzati in attuazione del presente intervento.

B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- interventi non coerenti con le finalità del presente bando.
- interventi di manutenzione ordinaria;

B.6. Spese ammissibili e non ammissibili

B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.6.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- a) generatore a biomassa con accumulo di energia termica ed impianto dedicato al solare termico;
- b) impianto di distribuzione del calore (collegamento tra il generatore oggetto di finanziamento e il sistema di distribuzione calore già esistente);
- c) struttura di stoccaggio della biomassa e impianto di alimentazione della caldaia;
- d) spese generali: tecnico-progettuali, direzione dei lavori, collaudi, consulenze agronomico-forestali, geologiche ed ambientali, costi per il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta;
- e) imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo B.6.4.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, sono ammesse esclusivamente nei casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse*.

Sono inoltre ammissibili le spese per la predisposizione del locale caldaia, compresa la rimozione dell'impianto da dismettere e del serbatoio del combustibile fossile (qualora presente).

Gli impianti oggetto di finanziamento dovranno rispettare i requisiti tecnici previsti dal paragrafo B.4 *Criteri di ammissibilità*.

Possono essere inoltre ammesse le spese per:

- sistemi di abbattimento del particolato, integrati o esterni al corpo caldaia;
- sistemi di monitoraggio e trasmissione dei dati di consumo e dei parametri di funzionamento del generatore e del sistema impiantistico al servizio dell'edificio, basati su protocolli di comunicazione liberi (ad esempio MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, MBUS, ...). I dati monitorati dovranno essere trasferibili su piattaforma on line accessibile da utenti abilitati.

Per la stima delle spese e dei costi degli investimenti inclusi nei quadri economici della domanda di sostegno, nella documentazione tecnico-economica, nei calcoli sommari e/o nei computi delle opere relativi alla Progettazione di dettaglio si deve fare riferimento al Prezzario della Regione Piemonte vigente al momento della predisposizione di ciascun documento, tenendo conto dei periodi di validità dei Prezzari stessi e delle relative disposizioni del Codice appalti.

Per l'acquisto delle attrezzature, le Pubbliche Amministrazioni dovranno seguire le regole stabilite dal Codice dei Contratti vigente. Nel caso in cui, nella fase di progettazione esecutiva redatta ai fini dell'aggiudicazione dei lavori o in successive varianti si operi un aggiornamento dei prezzi utilizzando un prezzario successivo da quello utilizzato per la progettazione ammessa a sostegno, se ne dovrà dare evidenza fornendo, in occasione dell'eventuale domanda di variante o nella domanda di saldo, un documento comparativo tra il computo delle opere approvato in fase di ammissione e quello successivamente aggiornato. Il progettista può utilizzare descrizioni o analisi prezzi nel solo caso di voci non riportate in alcuna delle sezioni del Prezzario. In tali situazioni, i prezzi devono essere indicati con il codice NP (nuovo prezzo) e giustificati, così come previsto dalla normativa vigente, con specifiche analisi prezzi, applicabili alla specificità dell'intervento in esame, utilizzando prezzi elementari dedotti da listini ufficiali e da idonee indagini di mercato. Per la redazione dei Nuovi Prezzi si dovrà seguire la "Nota metodologica" allegata al Prezzario regionale.

Le spese per essere ammesse al sostegno devono derivare (coerentemente con la tipologia di intervento) da:

- prezzo regionale valido al momento della presentazione della domanda (inserire la voce nel Computo metrico);
- per acquisti non inseriti nel prezzo regionale confronto tra almeno 3 preventivi (forniture e/o servizi); di cui verrà indicato a computo il valore medio;
- nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- un listino dei prezzi di mercato;
- nel caso in cui, nella fase di progettazione esecutiva redatta ai fini dell'aggiudicazione dei lavori o in successive varianti si operi un aggiornamento dei prezzi utilizzando un prezzo successivo da quello utilizzato per la progettazione ammessa a sostegno, se ne dovrà dare evidenza fornendo, in occasione dell'eventuale domanda di variante o nelle domande di acconto/saldo, un documento comparativo tra il computo delle opere approvato in fase di ammissione e quello successivamente aggiornato.

Il progettista può utilizzare descrizioni o analisi prezzi nel solo caso di voci non riportate in alcuna delle sezioni del Prezzo. In tali situazioni, i prezzi devono essere indicati con il codice NP (nuovo prezzo) e giustificati, così come previsto dalla normativa vigente, con specifiche analisi prezzi, applicabili alla specificità dell'intervento in esame.

Il Prezzo regionale è reperibile alla sezione "Prezzo" attraverso il seguente link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/prezzo/>

B.6.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- spese per gli incentivi alle funzioni tecniche previsti dalla normativa sugli appalti e in generale per il personale;
- acquisto della caldaia di soccorso;
- rete di distribuzione calore all'interno degli edifici pubblici;
- gli interventi di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- operazioni in leasing;
- interessi passivi;
- i costi di ammortamento;
- spese non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato;

- spese non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- spese non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle operazioni ammissibili;
- acquisto di macchinari, impianti, attrezzature non nuove;
- i costi per l'acquisto di beni non durevoli, o non ammortizzabili (attrezzatura complementare dei macchinari/impianti acquistata separatamente dalle stesse);
- i costi di manutenzione, di esercizio e funzionamento; -
- i costi amministrativi di certificazione della tracciabilità delle biomasse o di altri regimi di certificazione basati sul mercato;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- imprevisti, accordi bonari, oneri relativi alle procedure di aggiudicazione;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- acquisto di mezzi di trasporto;
- acquisto di beni e materiali usati e di beni non durevoli;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- lavori "in economia" (eseguiti dal beneficiario e/o dai suoi familiari e/o associati per proprio conto senza rivolgersi ad un'impresa organizzata)
- investimenti immateriali: acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;

- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione;
- 3) in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto e/o Piano di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla data indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1 *Domanda di Proroga*, come normato dal Gal con Delibera del Consiglio di Amministrazione di prossima pubblicazione, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 e s.m.i. a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 *Procedimento amministrativo*.

B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

B.7. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 58 del 30.06.2026.

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
A) Caratteristiche del soggetto richiedente	A.1) Tipo di utenza pubblica dei locali serviti dall'impianto	Utenti provenienti da Comuni diversi da quello che ospita impianto (ad esempio locali ad uso collettivo destinati a persone che arrivano anche da Comuni limitrofi): – nessun Comune: 0 – un Comune: 5 – da 2 a 3 Comuni: 10 punti – oltre i 3 Comuni: 20 punti	20
	A.2) Riqualificazione energetica dell'edificio	Presenza di intervento di riqualificazione energetica dell'edificio realizzato negli ultimi 5 anni: 5 punti	10
		Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio già pianificati, finanziati e appaltati: 10 punti	

B) Finalità specifiche dell'operazione	B.1) Approvvigionamento di biomasse da aree con PFA/PGF approvato o da boschi appartenenti allo stesso beneficiario	Cippato proveniente da lotti boschivi in attuazione di PFA/PGF approvati, previsto nel piano di approvvigionamento o da boschi appartenenti allo stesso beneficiario: - fino a 30 % - 15 punti - oltre 30 e fino a 60 % - 20 punti - oltre il 60 % - 25 punti	25
	B.2) Impatto ambientale delle forniture sottoforma di distanza fra impianto e provenienza del combustibile (luogo di taglio degli alberi)	La distanza* tra l'area forestale da cui proviene il materiale legnoso e l'impianto a biomassa, calcolata su percorso strada-le effettivo: - inferiore a 20 km: 15 punti - tra 20 e meno di 40 km: 10 punti - oltre i 40 km e meno di 50 Km: 5 punti - oltre i 50 km fino a 70 km: 0 punti * intesa come distanza media da calcolarsi sul primo quinquennio di attuazione del piano di approvvigionamento della biomassa	15
C) Sostenibilità ambientale della proposta	C.1) Uso dell'impianto nell'anno	Ore equivalenti di funzionamento annuo: 1500-1900 - 5 punti Ore equivalenti di funzionamento annuo: 1901-2300 - 15 punti Ore equivalenti di funzionamento annuo: oltre 2300 - 25 punti	25
D) Qualità della progettazione	D.1) Completezza e qualità degli elaborati	Chiarezza, completezza, coerenza tecnica (fino a 5 punti)	5
Soglia minima di accesso: 30 punti			100

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari a **30** punti.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità alle domande che avranno ottenuto il punteggio più elevato con riferimento alla sezione "Qualità del progetto". In caso di ulteriore parità, vale l'ordine di presentazione.

B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;

- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.8.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio agli interventi previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni indicate al par. *B.6.5 Inizio e decorrenza delle spese*;
- IM01 - Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
- presentare la documentazione necessaria ai fini dell'ammissione entro i termini stabiliti dal presente bando (par. *C.3.2 Istruttoria di ammissione*);
- concludere le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto nelle modalità ed entro i termini stabiliti dal par. *C.5.6 Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno*, fatte salve le deroghe previste dal medesimo paragrafo, varianti approvate e/o adattamenti tecnici previsti;
- presentare le comunicazioni integrative di rideterminazione del sostegno, la domanda di anticipo entro i termini stabiliti dal presente bando (par. *C.5.6 Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno*, par. *C.6.1 Domanda di anticipo*, par. *C.6.2 Domanda di saldo*);
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- è necessario mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo.

B.8.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono definite dal Gal con Delibera del Consiglio di Amministrazione di prossima pubblicazione, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 e s.m.i. a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. *B.6.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- mantenere la stabilità degli investimenti finanziati, come descritto nel successivo paragrafo C.7, per 5 anni, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo (salvo diverse indicazioni indicate a livello di scheda Intervento presenti del CSR). Il mancato

rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.
- rendicontare spese per almeno il 70% dell'importo ammesso a contributo.
- contratto di fornitura calore, contenente l'impegno all'utilizzo di cippato di qualità A1 (UNI EN ISO 17225-4) proveniente esclusivamente da filiera corta.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1. Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014.

Essi sono:

- a) *“Approvazione della graduatoria relativa all'intervento SRD08 della Strategia di Sviluppo Locale del GAL “NETS – NUOVE ECONOMIE TERRITORIALI SOSTENIBILI TRA LAGHI E MONTI” del GAL LAGHI E MONTI, approvata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro della SRG06 del CSR 2023-2027”.*

Il responsabile del procedimento è il Direttore tecnico del GAL. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di **180 giorni**. Il provvedimento finale è una Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL che approva la graduatoria.

- b) *“Istruttoria delle domande di sostegno relative all'intervento SRD08 della Strategia di Sviluppo Locale del GAL “NETS – NUOVE ECONOMIE TERRITORIALI SOSTENIBILI TRA LAGHI E MONTI” del GAL LAGHI E MONTI, approvata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro della SRG06 del CSR 2023-2027”.*

Il responsabile del procedimento b) è il Direttore tecnico del GAL. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di **180 giorni**. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

- c) *“Istruttoria delle domande di variante relative all'intervento SRD08 della Strategia di Sviluppo Locale del GAL “NETS – NUOVE ECONOMIE TERRITORIALI SOSTENIBILI TRA LAGHI E MONTI” del GAL LAGHI E MONTI”.*

Il responsabile del procedimento c) è il Direttore tecnico. Il procedimento si avvia con l'istanza di variante da parte del richiedente, e si conclude nel termine finale di **60 giorni**. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

d) Istruttoria delle domande di rideterminazione del contributo;

e) *“Istruttoria delle domande di pagamento”*.

Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

- e1) Istruttoria delle domande di pagamento, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di 90 giorni, nel caso di saldo, o 60 giorni per l'anticipo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega sottoscritta il 6.12.2024, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;
- e2) Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto e1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	A decorrere dalla data di pubblicazione sul sito del GAL ed entro e non oltre il 30.10.2026
Istruttoria di ammissione della domanda e comunicazione dell'esito e formazione della graduatoria	GAL	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Comunicazione conclusione affidamenti	Beneficiario	Entro 180 giorni dal primo affidamento oltre a quello per la sola progettazione (in ogni caso entro i termini di presentazione stabiliti per la domanda di saldo)
Presentazione comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	Beneficiario,	Entro 9 mesi dall'ammissione a contributo ed entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto (ultimo nel caso di più contratti)
Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	GAL	Entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione
Presentazione	Beneficiario	Entro 60 giorni a decorrere dal termine

domanda di pagamento di anticipo		dell'Istruttoria di rideterminazione del sostegno
Istruttoria della domanda di pagamento di anticipo	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Entro un anno dall'ammissione a contributo
Istruttoria della domanda di variante	GAL	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Almeno 60 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di proroga	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
Fine lavori e presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro 12 mesi dalla data indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda

C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1° marzo 2021. Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1° gennaio dell'anno in corso e la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- a) **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- b) **in proprio**, utilizzando il servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- c) **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- d) **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a*

Professionisti scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Sarà facoltà del GAL richiedere al beneficiario eventuali chiarimenti e documentazione integrativa qualora ritenuti indispensabili ai fini della corretta istruttoria delle domande di sostegno.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. "di lavoro" in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, costituita dai seguenti documenti sotto riportati:

- 1) **Domanda di sostegno** compilata in ogni sua parte – Allegato A.
- 2) **Studio di fattibilità** tecnico economica da cui si evinca la sostenibilità economica, ambientale e sociale dell'intervento. I dati dello studio di fattibilità devono essere recenti e riferiti al triennio antecedente la data di presentazione della domanda, e le fonti del dato chiaramente espresse e rintracciabili.
- 3) Diagnosi energetica ai sensi della normativa vigente; nel caso di installazione di generatori di calore con potenza nominale complessiva uguale o superiore a 100 kW, è fatto altresì obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 1 della l.r. 13/2007 una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si quantificano le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi - benefici dell'intervento, si individuano gli interventi per la riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, i possibili miglioramenti di classe dell'edificio

nel sistema di certificazione energetica e sulla base della quale si motivano le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.

3) Copia della Delibera dell'Organo esecutivo dell'Ente proponente la domanda, pena la non ammissibilità della stessa, contenente:

- la volontà di partecipare al presente Bando;
- gli estremi di affidamento dell'incarico di progettazione;
- la verifica, di cui all'art. 42 ed alla Sezione IV, dell'Allegato I.7, del D.Lgs n° 36 del 31/03/2023, e successive modificazioni, e l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica;
- l'impegno a garantire l'eventuale quota di cofinanziamento in caso di ammissione a finanziamento del progetto;
- l'impegno ad adottare gli atti successivi necessari al cofinanziamento (se necessario).

4) Documentazione comprovante il titolo di possesso in favore del richiedente dei beni oggetto di intervento la cui durata sia pari almeno a quella del vincolo di destinazione d'uso (5 anni dalla data di pagamento del saldo del contributo): atti, contratti, comodato d'uso, locazione, visure catastali, ecc... Non è valido il compromesso di vendita.

5) Dichiarazione di assenso da parte del proprietario (o dei proprietari, se più di uno) dei beni e dei terreni per la realizzazione dell'intervento (**Allegato B**, da compilare solo nel caso in cui il proprietario non coincide con il richiedente).

6) Per lavori edili/impianti/sistemazioni/allestimenti, in relazione al tipo di intervento candidato si richiede il **Progetto di fattibilità tecnico-economica** così come previsto dall'Allegato I.7 del D.Lgs n° 36 del 31/03/2023, e successive modificazioni.

Si ricorda che il computo metrico estimativo delle opere edili e di impiantistica deve essere allegato in formato pdf ed excel.

Per la stima delle spese e dei costi degli investimenti inclusi nei quadri economici della domanda di sostegno, nella documentazione tecnico-economica, nei calcoli sommari e/o nei computi delle opere relativi alla Progettazione di dettaglio si deve fare riferimento al Prezzario della Regione Piemonte vigente al momento della predisposizione di ciascun documento, tenendo conto dei periodi di validità dei Prezzari stessi e delle relative disposizioni del Codice appalti. Per l'acquisto delle attrezzature, le Pubbliche Amministrazioni dovranno seguire le regole stabilite dal Codice dei Contratti vigente.

Il progettista può utilizzare descrizioni o analisi prezzi nel solo caso di voci non riportate in alcuna delle sezioni del Prezzario. In tali situazioni, i prezzi devono essere indicati con il codice NP (nuovo prezzo) e giustificati, così come previsto dalla normativa vigente, con specifiche analisi prezzi, applicabili alla specificità dell'intervento in esame, utilizzando prezzi elementari dedotti da listini ufficiali e da idonee indagini di mercato. Per la redazione dei Nuovi Prezzi si dovrà seguire la "Nota metodologica" allegata al Prezzario regionale.

Il Prezzario regionale è reperibile alla sezione "Prezzario" al seguente link: [Servizi online - Consultazione prezzario regionale opere pubbliche](#).

7) In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art. 37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente in merito all'irrecuperabilità dell'IVA).

8) Tutta la documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di merito di cui all'art. B.7; in mancanza, il GAL non potrà procedere all'attribuzione dei punteggi.

9) le check list di autovalutazione pre - aggiudicazione (dati identificativi, adempimenti generali, programmazione, ecc) da compilarsi sul portale wecheck predisposto da Regione Piemonte e accessibile da link che segue: [WECHECK - Login](#)

10) Tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico e urbanistico-territoriale (se previste).

11) Ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell'intervento proposto.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificate nel par. *C.2.2 Presentazione delle domande*.

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

C.3. Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1. Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il GAL Laghi e Monti. Il procedimento si avvia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del bando ed entro 180 giorni. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a) verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata). Solo le domande di sostegno ritenute ricevibili saranno avviate all'istruttoria di cui ai successivi punti b), c), d) ed e);
- b) verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- c) verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d) assegnazione del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- e) definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti, il Gal effettua i controlli amministrativi, verificando le procedure previste per gli affidamenti e le fasi di programmazione e di progettazione delle stesse.

L'istruttoria preliminare sarà svolta da una Commissione di Valutazione composta da soggetti provvisti della professionalità adeguata individuati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del GAL.

Il GAL avrà la facoltà di chiedere la rettifica della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata

ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, definendo:
 - il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. *B.7 Criteri di selezione e graduatoria*;
 - l'importo totale dell'investimento ammissibile a sostegno;
 - gli investimenti ammissibili, specificando gli eventuali investimenti non ammissibili;
 - l'ammontare del sostegno concedibile;
- **parzialmente positivo**, nel caso di esclusione di investimenti e/o voci di spesa imputate all'operazione.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili.

La graduatoria viene approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammesse e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammissibile e del sostegno massimo concedibile;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammissibili.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi sarà data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il sostegno disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nelle fasi successive saranno utilizzate per la domanda di sostegno parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di sostegno riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023–2027 è da

considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del GAL al link [Bandi Graduatorie – GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola](#)

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)** che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione e, per tutti i Beneficiari (pubblici e privati) in tutti i documenti di spesa prodotti dai fornitori, come specificato nell'Allegato 1.

Le spese ammissibili ma sostenute prima della disponibilità del CUP sono accettate in deroga sulla base di quanto definito dall'Allegato I. Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

In deroga a quanto sopra descritto, qualora un Ente Pubblico abbia necessità di ottenere il CUP prima dell'ammissione al sostegno, potrà segnalarlo all'Amministrazione che ha la competenza del Bando. Quest'ultima, fornirà la classificazione corretta definita da Sistema Piemonte e eventuali altre informazioni che il beneficiario dovrà inserire in sede di richiesta del CUP alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento Politica, da effettuare attraverso il seguente portale “<https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/>”. Una volta ottenuto il CUP, il beneficiario dovrà comunicarlo all'Amministrazione prima dell'ammissione al sostegno della domanda.

Nel caso in cui l'Ente Pubblico abbia ottenuto il CUP con una classificazione diversa rispetto a quella indicata dal GAL, il medesimo dovrà essere modificato con le classificazioni e le specifiche indicate dal GAL e seguendo le modalità indicate alla seguente pagina web https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/sistema_cup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/.

Si precisa che è di fondamentale importanza che, in sede di richiesta CUP, l'Ente pubblico, oltre a classificare correttamente il suo progetto, inserisca nel campo “Strumento di programmazione” la seguente dicitura: ALTRO-FEASR PSP 2023/2027.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviati a totale responsabilità dei richiedenti, e comunque senza impegnare in alcun modo il GAL circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato nei limiti previsti dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima pubblicazione, nelle modalità e alle condizioni di seguito riportate.

Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico-economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

Qualora la modifica proposta, sia per quanto concerne la variante, che l'adattamento tecnico, che l'adattamento tecnico – economico, determini una riduzione del punteggio è fondamentale che il punteggio finale, anche se ridotto, rimanga sopra al punteggio assegnato all'ultima domanda finanziata.

C.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale;
- tutte le modifiche al contratto in corso di esecuzione che devono essere autorizzate dal RUP;

Nel caso di cambio di sede, gli investimenti già realizzati sono ammissibili solo se possono essere trasferiti nella nuova sede.

Le varianti devono essere conformi e coerenti con quanto previsto nel medesimo Codice.

Non sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- le modifiche al contratto in corso di esecuzione che non necessitino di autorizzazione del RUP;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
- i cambi di fornitore/preventivo.

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno;
- solo dopo l'avvio formale delle attività previste dall'operazione; l'avvio formale consiste nella sottoscrizione del verbale di inizio lavori da parte dell'operatore economico a cui si è affidata la realizzazione dell'intervento o nella sottoscrizione da parte dell'operatore economico della lettera di assegnazione dell'incarico a seguito di determina per quanto concerne le forniture di attrezzature e materiali.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

Il beneficiario può presentare al massimo una richiesta di variante per ciascuna domanda di sostegno.

C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda dev'essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato; nell'ambito della relazione tecnica devono essere

evidenziati gli aspetti che comportano o potrebbero comportare una variazione del punteggio assegnato;

- elaborati progettuali di cui al par. *C.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno / C.3.2 Istruttoria di ammissione*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tecnico, economico e di punteggio tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, provvedimento di approvazione della variante da parte dell'Ente beneficiario;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.

C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il GAL istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di operazioni non previste dal progetto originario.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

La domanda di variante deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Laghi e Monti.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per il GAL. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (saldo finale).

C.4.2. Adattamento tecnico / tecnico-economico

L'adattamento tecnico / tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnici / tecnico-economici:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- le modifiche al contratto in corso di esecuzione che non necessitino di autorizzazione del RUP;
- i cambi di fornitore/preventivo, che dovranno essere presentati in fase di domanda di saldo;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato.

L'adattamento tecnico / tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo al GAL alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1. Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, motivandola, una proroga per un periodo massimo di 90 giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL 10 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**.

Il GAL concede o non concede la proroga, adotta la relativa Determinazione di Consiglio di Amministrazione e comunica l'esito al beneficiario.

Non potranno essere concesse proroghe tali per cui la data di rendicontazione non sia compatibile con le tempistiche necessarie a rispettare il termine ultimo per i pagamenti sulla Programmazione 2023-2027 (31/12/2029).

C.5.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- nel caso di Comuni, qualora ci sia una fusione degli stessi,

- nel caso di enti pubblici, qualora intervengano variazioni.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP. In caso di investimenti soggetti al rispetto del periodo di impegno a garanzia della loro stabilità, la domanda di voltura, qualora intervenissero le variazioni sopra riportate, deve essere trasmessa anche successivamente all'erogazione del saldo.

L'assenza di voltura potrà comportare la decadenza della domanda ed il recupero delle somme percepite proporzionalmente al periodo di perdita della titolarità dell'investimento, qualora si riscontri il mancato rispetto degli impegni.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti del cedente,
- siano confermati i punteggi assegnati con l'ammissione a finanziamento o, in caso di diminuzione, il beneficiario resti in graduatoria;
- il beneficiario subentrante rientri tra quelli previsti al par. *A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.*
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”** tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il GAL istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario.

C.5.3. Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**. Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il GAL Laghi e Monti, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia, a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi versati. In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, fino alla data di chiusura del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. *C.6.5 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento*.

C.5.5. Conclusione delle procedure di aggiudicazione

Le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto devono essere concluse **entro** nove mesi dalla data di ammissione al sostegno.

Se il progetto ammesso a finanziamento prevede attività/lavori suddivisi in più lotti/parti funzionali o comunque separati, il termine si applica alla conclusione dell'aggiudicazione del primo lotto/parte funzionale come disposto dalla Determinazione dirigenziale 969/A1700A del 14 novembre 2023 di Approvazione dell'iter e delle modalità di controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia concluso le procedure di aggiudicazione, il GAL provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancato adempimento entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

La conclusione delle suddette procedure entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. *B.8.1 Impegni essenziali*.

È possibile derogare al termine sopra indicato in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Sarà valutata l'applicazione della deroga all'impegno sopra indicato nei seguenti casi:

- ritardi imputabili alle autorità competenti nel rilascio di autorizzazioni amministrative previste per la realizzazione degli investimenti;
- gara deserta o non aggiudicata;
- situazioni emergenziali su scala nazionale e/o locale (emergenze sanitarie, economiche, energetiche,...) riconosciute e regolate da specifiche disposizioni e norme;
- cause di "forza maggiore" o "circostanze eccezionali" che abbiano colpito seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento.

Tali motivazioni dovranno essere comunicate al GAL il quale a sua volta, sulla base di una valutazione complessiva del caso, comunicherà al beneficiario la possibilità o meno di derogare rispetto al termine relativo l'impegno essenziale sopra descritto.

C.5.6. Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

Completate le procedure di aggiudicazione di cui al paragrafo precedente, il beneficiario dovrà trasmettere la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Il completamento dei soli affidamenti relativi alle spese generali e tecniche (es. incarichi di progettazione) non è sufficiente ai fini della possibilità di presentare la suddetta comunicazione.

Utilizzando l'apposita procedura sul servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**, il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa complessivo del progetto, sulla base degli investimenti previsti nel quadro stesso e degli esiti di ciascuna delle procedure di aggiudicazione concluse al momento della presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Nel suddetto quadro economico dovranno essere sostituiti gli importi ammessi a sostegno con gli importi aggiornati e ridefiniti tenendo conto delle economie derivanti da eventuali ribassi d'asta.

C.5.6.1. Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno deve essere presentata entro 120 giorni dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione, come sopra descritto.

La presentazione della comunicazione integrativa entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1 Impegni essenziali.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la comunicazione, il GAL provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

C.5.6.2. Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno è presentata esclusivamente in modalità telematica. Ad essa il beneficiario deve allegare:

- le check list di autovalutazione post aggiudicazione di cui al par. D.1 *Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative a ciascuna procedura di affidamento conclusa, al fine di verificarne la regolarità con particolare riguardo alla selezione e all'affidamento. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG) e potranno essere compilate accedendo al link che segue: [WeCheck Appalti | Servizioonline](#);
- a corredo di ciascuna check list, la documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**.

C.5.6.3. Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

L'istruttore della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno effettua le verifiche inerenti il quadro economico aggiornato e le procedure di selezione degli operatori e di aggiudicazione dei lavori, servizi e/o forniture.

In questa fase saranno effettuati i controlli amministrativi relativamente alle fasi di selezione e affidamento delle procedure di affidamento già concluse, prevedendo, qualora ritenuto opportuno, ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato nella fase di autovalutazione.

Al termine dell'istruttoria comunica al beneficiario l'esito, le eventuali irregolarità riscontrate ed il nuovo importo ammesso a finanziamento.

L'importo ammesso non potrà essere modificato in aumento nelle successive fasi del procedimento (varianti e/o domande di pagamento).

I beneficiari/stazioni appaltanti potranno utilizzare i ribassi d'asta nelle modalità previste dalla normativa in materia di appalti, ma le relative somme utilizzate non saranno ritenute ammissibili al sostegno nell'ambito PSP/CSR 2023-27.

C.6. Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno e alla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria della comunicazione integrativa della rideterminazione del sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo o saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. *C.2.2 Presentazione delle domande*, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

C.6.1. Domanda di anticipo

Il beneficiario **DEVE** presentare domanda di pagamento dell'anticipo pari al massimo del 50% dell'importo del sostegno concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia finanziaria, di importo corrispondente al 100% dell'importo anticipato.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità, ad esempio mediante proprio atto, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui sopra. La condizione per l'accettazione è che tale autorità si impegni a restituire l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto, ovvero in caso di decadenza della domanda.

C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno e dopo la conclusione dell'istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno e, in ogni caso, prima della presentazione della domanda di saldo, purché siano iniziati i lavori e/o gli acquisti. I lavori e/o gli acquisti si intendono iniziati qualora siano presenti: avvio formalizzato da parte di un tecnico abilitato o ordinativi/contratti con i fornitori o eventuali fatture in acconto o altro ritenuto probante.

Per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti, la domanda di anticipo deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dell'istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

La presentazione della domanda di anticipo entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. *B.8.1 Impegni essenziali*.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la domanda di anticipo, il GAL provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda di anticipo entro 15

giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) garanzia a favore di ARPEA, redatta secondo uno dei modelli pubblicati sul sito di ARPEA e resa nel seguente modo:
 - i. mediante provvedimento del proprio Organo competente, redatto secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA, che impegni il beneficiario medesimo alla restituzione dell'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato, ovvero in caso di decadenza della domanda.
- b) Documentazione finalizzata ad attestare l'effettivo avvio degli interventi.

C.6.1.3. Istruttoria domanda di anticipo

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

- a) la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da ARPEA;
- b) la durata della garanzia medesima che dev'essere coerente con la necessità di garantire ARPEA sino alla liquidazione del saldo;
- c) la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della certificazione antimafia, ove previsti;
- d) verifica della documentazione allegata alla domanda di anticipo.

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 30 giorni dalla data di trasmissione con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA, in caso di esito positivo, o con il provvedimento di rigetto della domanda di anticipo, in caso di esito negativo.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

C.6.2. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno e per almeno il 70% (in termini fisici e/o di importo) di quanto ammesso al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento. Le spese rendicontate totali devono essere pari ad almeno il 70% dell'importo ammesso, pena la decadenza della domanda, come indicato al capitolo *B.1 Entità della spesa e del sostegno*.

C.6.2.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata entro 12 mesi dalla data indicata nella comunicazione di ammissione al sostegno.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito dalla Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 e s.m.i. a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD n. 74 del 17/03/2026 e s.m.i.; l'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

C.6.2.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti che seguono:
 - per i documenti di spesa aventi data antecedente all'ammissione, la seguente dicitura: "PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____";
 - per i documenti di spesa con data successiva all'ammissione a finanziamento il codice CUP assegnato alla domanda (come previsto dal d.l. 24 febbraio 2023 n.13);
 - per beneficiari pubblici/stazioni appaltanti che hanno richiesto e ottenuto in autonomia il CUP, in dipendentemente dalla data di ammissione, il medesimo codice CUP pena l'inammissibilità dell'importo relativo, fatte salve le modalità di regolarizzazione in seguito descritte.

Fanno eccezione:

- a. i documenti relativi alle spese di cui al paragrafo 5.8.3.2 del CSR Piemonte, vale a dire le spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno – salvo specifiche restrizioni riportate nelle singole schede intervento contenute nel CSR Piemonte – e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;
- b) i documenti relativi a spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR Piemonte;
- c) gli scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR, ricevute per spese postali.

Le fatture prive di CUP/dicitura possono essere regolarizzate, mediante emissione da parte del fornitore di una nota di credito e successiva nuova fattura. Nel caso in cui non sia possibile l'emissione da parte del fornitore di nota di credito e nuova fattura, sarà onere del beneficiario procedere con la regolarizzazione della fattura priva di CUP/dicitura. Potrà essere quindi eseguita un'integrazione elettronica da unire all'originale, come previsto dall'art. 31 dell'Allegato al D.Lgs. 5 novembre 2024, n.173 e secondo le modalità di comunicazione integrativa indicate da Agenzia delle Entrate, ovvero nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni Interventi non SIGC di ARPEA, vigenti al momento della presentazione della domanda di pagamento. Entrambe le fatture devono essere inserite nella sezione "Documenti di Spesa" presente sul

servizio Sviluppo Rurale 2023–2027, come unico allegato congiuntamente all'evidenza del pagamento.

L'inammissibilità dell'importo relativo ad un documento di spesa privo di CUP e dicitura lo renderà accertabile, qualora connesso ad investimento di cui si è verificata la realizzazione, ma NON potrà essere riconosciuto per il calcolo del contributo.

L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:

- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica.

Il formato .xml dovrà essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco.

- 2) il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria;
- 3) comunicazione in merito alla fruizione di crediti/detractions d'imposta sottoscritta dal Legale Rappresentante;
- 4) titolo di possesso: visura catastale con data recente oppure documentazione comprovante la disponibilità (contratto di affitto, comodato, scritture private o simili) per un termine congruo con il vincolo quinquennale di destinazione d'uso oppure documentazione riportante gli esiti del procedimento espropriativo o di acquisto di terreni/immobili;
- 5) relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensiva di tavole e di quadro economico finale, contabilità finale dei lavori redatta ai sensi della vigente normativa, ecc.; nella relazione finale devono essere evidenziate le eventuali modifiche consistenti in adattamenti tecnici o tecnico-economici;
- 6) provvedimento amministrativo di approvazione della contabilità finale;
- 7) il certificato di collaudo con esito positivo oppure, ove previsto, il certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) delle opere realizzate, redatto e firmato dal professionista incaricato e firmato per accettazione dal Responsabile del progetto;
- 8) certificato di collaudo positivo;
- 9) elaborati grafici as-built (elaborati grafici che descrivono l'opera come è stata effettivamente realizzata, a seguito di eventuali modifiche progettuali in corso d'opera);
- 10) certificato ambientale del generatore di calore;
- 11) certificato di conformità di realizzazione dell'impianto a regola d'arte;
- 12) certificato di prova di combustione e misura dei valori emissivi secondo le indicazioni e i metodi previsti dal D.Lgs 152/2006, rilasciata da laboratorio accreditato. Tale prova deve dimostrare la rispondenza dell'impianto ai valori limite di normativa e ai requisiti di bando.
- 13) computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione di macro-voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato eventualmente per la variante e in allegato alla domanda di sostegno. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore. Il computo dovrà essere redatto utilizzando il Prezziario di riferimento per opere e lavori pubblici

nella Regione Piemonte utilizzato per il progetto esecutivo o eventuale progetto di variante approvati dall'Ente;

- 14) documentazione fotografica georiferita che descriva lo sviluppo degli interventi e la loro conclusione;
- 15) copia di eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e acquisiti con esito favorevole e non trasmessi nella comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno;
- 16) certificati di collaudo e/o agibilità ove previsto per legge e conformità da parte di tecnico abilitato ed eventuali variazioni catastali;
- 17) comunicazione in merito alla fruizione di crediti/detractions d'imposta sottoscritta dal Legale Rappresentante;
- 18) check list di autovalutazione post-aggiudicazione di cui al par. *D.1 Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative alle procedure di affidamento concluse al fine di verificarne la regolarità, con particolare riguardo alla fase di esecuzione. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG); Di seguito si riporta il link per la compilazione: [WECHECK - Login](#)
- 19) a corredo di ciascuna check list, dovrà essere trasmessa la documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".
- 20) in caso di IVA non recuperabile, dichiarazione da parte dell'organo di revisione dei conti in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione.
- 21) in caso di forma associata e se modificato rispetto alla domanda di sostegno accordo/convenzione sottoscritto/a - o altro/i atto/i ad esso collegato/i - aggiornato rispetto a quanto trasmesso in domanda di sostegno. Tale documento dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dal documento trasmesso in domanda di sostegno.
- 22) contratto di gestione dell'impianto / fornitura del combustibile
- 23) estratto da catasto impianti termici con evidenziazione del Codice Impianto assegnato;
- 24) ogni altra documentazione ritenuta utile alla descrizione dell'intervento realizzato.

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023-2027**.

C.6.3. Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) delle operazioni concluse e rendicontate;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e) della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal DM n. 410727 del 04.08.2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f) la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;
- g) nel caso di appalti pubblici, della conformità alla normativa;

In questa fase l'Amministrazione di competenza effettuerà anche i controlli amministrativi sulla regolarità e conformità delle procedure di affidamento, verificando la documentazione relativa alla fase di esecuzione dei contratti.

Qualora ritenuto opportuno, si potrà procedere con ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato con le check list di autovalutazione.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in 90 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di saldo; conseguentemente essa comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

C.6.4. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo, saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. C.2.2 *Intervento, soggetti e risorse*, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro 5 anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo (salvo diverse indicazioni indicate a livello di scheda Intervento presenti del CSR) si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL di prossima pubblicazione, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 e s.m.i. a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie) ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023 27, approvato da ARPEA con DD n. 74 del 17/03/2026 e s.m.i.

In questo provvedimento sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da ribassi d'asta);
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;

C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- 1) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

D. Disposizioni finali

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici competenti del GAL effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata (svolti da ARPEA);
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e) controlli sulle procedure per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno: le procedure adottate dagli Enti pubblici per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture devono rispettare le disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici.

Le medesime disposizioni valgono anche per altre tipologie di beneficiari che siano tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti e normativa collegata.

Sono perciò previsti controlli sulla regolarità e conformità delle procedure di aggiudicazione utilizzate dai suddetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti per cui è stato richiesto il sostegno.

In corrispondenza delle varie fasi del procedimento, il richiedente dovrà fornire le informazioni relative alle procedure adottate con particolare riferimento:

- alla programmazione e progettazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- alla selezione degli operatori ed aggiudicazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- all'esecuzione dei contratti.

Le informazioni di cui sopra andranno rese nelle modalità (checklist di autovalutazione o altri strumenti operativi definiti a livello nazionale e regionale) che saranno comunicate ai beneficiari interessati unitamente a disposizioni di maggior dettaglio circa l'iter dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023.

I controlli saranno svolti in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento e nelle modalità stabilite a livello nazionale e regionale. Essi costituiscono un passaggio obbligatorio per liquidare il sostegno.

Le riduzioni del sostegno e le eventuali esclusioni da applicare ai beneficiari in caso di irregolarità, violazioni e/o inadempienze alle regole sugli appalti e contratti pubblici saranno determinate sulla base del quadro sanzionatorio stabilito a livello regionale in recepimento della specifica disciplina nazionale in materia.

Tutte le disposizioni, i principali documenti necessari ai fini delle verifiche da parte degli uffici competenti e le checklist da utilizzare saranno rese disponibili nelle sezioni dedicate dei siti web della Regione Piemonte e di ARPEA.

Come previsto dalla Determinazione dirigenziale 709/A1700A/2024 del 19 settembre 2023, le checklist devono essere compilate utilizzando l'apposito applicativo "WeCheck Appalti" disponibile all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/wecheck-appalti> **per il quale è necessario richiedere specifiche credenziali con le modalità specificate al medesimo indirizzo.**

Le checklist di riferimento sono reperibili sul sito / all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/check-list-controllo-degli-appalti> .

I beneficiari che sono tenuti ad utilizzare le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici devono tenerne conto durante le fasi di programmazione, di selezione degli operatori economici e di aggiudicazione nonché di esecuzione del contratto. Tali check list costituiscono il riferimento per l'attività amministrativa dei beneficiari, le medesime potranno essere oggetto di variazioni o aggiornamenti in conseguenza di modifiche alla normativa in materia di appalti.

- f) *in situ* (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative;
- g) controlli ex-post (successivi al pagamento, svolti da ARPEA);

Il personale incaricato dei controlli redige apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Monitoraggio dei risultati

I beneficiari su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del GAL Laghi e Monti: www.gallaghiemonti.it

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**, pubblicato sul **portale** <https://servizi.regione.piemonte.it> .

I contatti degli uffici dei Responsabili di Procedimento sono i seguenti:

GAL Laghi e Monti srl

Via Romita 13 bis - 28845 Domodossola (VB)

Tel: +39 0324 481756

Email: segreteria@gallaghiemonti.it

PEC: segreteria@pec.gallaghiemonti.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".

D.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Responsabile del procedimento del GAL che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

E. Glossario

Beneficiario	Un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Bilancio emissivo	La stima del bilancio emissivo a bocca di camino deve essere redatto confrontando le situazioni ante e post operam, riferito agli inquinanti PM10 (o PTS) e NOx. Inoltre il bilancio deve essere calcolato anche per la CO 2 equivalente emessa nelle situazioni ante e post-operam, prendendo in considerazione anche i trasporti necessari per approvvigionare gli impianti. Le fonti dei fattori emissivi impiegati devono essere esplicitate ed uniformi; si consiglia di impiegare quanto reso disponibile dall'inventario INEMAR e da ISPRA, facendo comunque riferimento alle condizioni di esercizio in opera.
Capofila	Uno dei partecipanti del gruppo di cooperazione che presenta una domanda di sostegno, a cui gli altri partecipanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo speciale di rappresentanza.

Soggetto che presenta una domanda di sostegno in nome di una associazione di candidati (es. ATI/ATS), a cui gli altri partecipanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo speciale di rappresentanza o convenzione tra enti pubblici.

Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regione Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.

Data fine lavori Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.

Domanda di sostegno Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione).

Intervento: Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda di intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.

Biomassa da filiera corta La normativa attualmente vigente privilegia l'uso di biomassa da filiera corta, ovvero prodotta entro il limite dei 70 km dall'impianto di uso, così come definita dal D.M. 02/03/2010, Art. 1, comma c.

c) "biomassa da filiera corta": la biomassa e il biogas di cui al punto a) prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al presente decreto.

Che integra il precedente DM 18/12/2008, Art. 1, comma 1, lettera q):

q) biomasse da filiera sono le biomasse e il biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, di cui all'articolo 382 della legge finanziaria 2007;

Nuovo impianto Un nuovo impianto termico è un sistema tecnologico fisso, destinato alla climatizzazione invernale (con o senza ACS), installato in edifici di nuova costruzione o in immobili precedentemente privi di riscaldamento. Nuova Installazione: si definisce tale quando l'impianto viene inserito in un edificio nuovo o in un'unità immobiliare che non aveva alcun sistema di riscaldamento preesistente. La nuova installazione si distingue dalla *ristrutturazione* (modifica

sostanziale di uno esistente) e dalla *sostituzione del generatore* (cambio del solo apparecchio di riscaldamento).

Combustibili e fossile	I combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale) sono fonti energetiche non rinnovabili formatesi in milioni di anni dalla decomposizione di materia organica.
Impianto termico	D. Lgs 192-2005 art. 2, l-tries): impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Energia da fonti rinnovabili	D. Lgs 28-2011 art. 2 - energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
Operazione:	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC:	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/montagna/patrimonio-outdoor/che-cosa-si-intende-perpiccolo-vocabolario-outdoor>

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
ATI	Associazione temporanea di imprese
ATS	Associazione temporanea di scopo
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

CIE	Carta di Identità Elettronica
CNS	Carta nazionale dei servizi
CRE	Certificato di Regolare Esecuzione
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
GBER	Regolamento (UE) n. 2014/651 - Regolamento generale di esenzione per categoria
L.R.	Legge Regionale
MIMIT	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SANI	Codice di aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea
SCA	Segnalazione certificata di agibilità
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
SSL	Strategia di Sviluppo Locale
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale

F. Normativa di riferimento

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 23 ottobre 2023.
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Legge n. 241/90 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116".
- D.M n. 93348 del 26/02/2024.

Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale Arpea "Manuale delle procedure, controlli e sanzioni" Misure Non SIGC CSR 2023/2027 approvato con determina n. 100 del 18/04/2025.

Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 2-941 del 31.03.2025.

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale".
- Legge regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 e s.m.i. "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte".
- Piano regionale di qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 10 Dicembre 2024, n. 18 – 28783;
- "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2009, n. 46-11968).
- Piano Energetico Ambientale Regionale (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022).
- PRQdA 2024 (Azione Enb.M1.A2 – Promozione dell'energia rinnovabile negli edifici pubblici e Azione Enb.M2.A2b – Il step Biomassa – Regolamentazione caldaie ≥ 35 kW e teleriscaldamento: efficienza, filtrazione, misura e bilancio territoriale) approvato con DCR 18-28783 del 10 dicembre 2024.

Atti regionali

- Determina Dirigenziale n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 "Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi non connessi al la superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i."
- Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato.
- Determinazione dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023 di approvazione dell'iter e delle modalità di controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 – 8337 del 25 gennaio 2019 di Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.
- SSL N.E.T.S. – Nuove economie territoriali sostenibili tra Laghi e Monti del GAL Laghi e Monti, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023 nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

G. Allegati

- ALLEGATO I_MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- ALLEGATO II_PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO
- ALLEGATO III_TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- Modulistica